

**COMUNE DI UTA**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero 8 Del 08-03-22

**Oggetto:            Approvazione aliquote IMU 2022**

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di marzo con inizio alle ore 17:00 in Uta e nella sala delle adunanze, del Palazzo Civico in Piazza S'Olivariu, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione Ordinaria** – in Prima convocazione.

Sono presenti:

<b>PORCU GIACOMO</b>	<b>P</b>	<b>Melis Federica Giuseppa</b>	<b>A</b>
<b>Mua Michela</b>	<b>P</b>	<b>Pibia Rossano</b>	<b>P</b>
<b>Onali Andrea</b>	<b>P</b>	<b>Piparo Ilaria</b>	<b>A</b>
<b>Manca Marta</b>	<b>P</b>	<b>Loche Barbara</b>	<b>P</b>
<b>Pinna Emanuele</b>	<b>P</b>	<b>Pibia Giuseppe</b>	<b>P</b>
<b>Meloni Eleonora</b>	<b>P</b>	<b>Collu Chiara</b>	<b>P</b>
<b>Meloni Graziano</b>	<b>P</b>	<b>Orru' Rebecca</b>	<b>P</b>
<b>Ena Cesare</b>	<b>P</b>	<b>Scalas Giosue'</b>	<b>P</b>
<b>Sarais Filippo</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. FARCI ROBERTO

Il Presidente Ena Cesare constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:

Sarais Filippo  
Pibia Rossano  
Orru' Rebecca

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, ha abrogato la TASI, le cui disposizioni sono state assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Verificato che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

Vista la L. 160/2019 che dispone:

- al comma 748 l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- al comma 750 l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752 l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i

- comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
  - al comma 754 per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
  - al comma 758 disciplina l'esenzione dei terreni agricoli aventi le caratteristiche ivi indicate;

Preso atto che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, DLgs 446/1997 che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Dato atto che in base alle disposizioni dettate dalla Legge 160/2019 in merito alla nuova Imu e alle aliquote ad essa applicabili, è riconosciuta ai Comuni la possibilità di deliberare le aliquote attribuendoli la facoltà di discostarsi dall'aliquota base, fissata dalla normativa statale, nel rispetto di un limite massimo e minimo, indicato dalla stessa legge 160/2019;

Accertato che il comma 758, lett. d) della Legge 160/2019 conferma l'esenzione per i terreni agricoli “ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993”;

Che l'articolo 1 comma 780 della Legge 160/2019 ha stabilito che “ A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”

Che per effetto della previsioni normative contenute nella Legge 160/2019 per la nuova IMU non è stata riproposta l'esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del DL 557/1993 convertito nella L 133/1993, per i quali è applicabile il comma 750 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 con aliquota base dello 0,1 % e facoltà per i Comuni di azzerarla;

Che la facoltà di azzerare l'aliquota base dello 0,1% prevista dall'articolo 1 comma 780 della Legge 160/2019 per gli immobili merce non è applicabile per l'anno 2022 in quanto per tale tipologia è prevista dal legislatore l'esenzione dal 2022;

Che l'Ente intende avvalersi anche per il 2022 della facoltà di cui ai commi 750 e 780 in tema di azzeramento delle aliquote per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133

Visto il comma 756 della Legge 160/2019 che dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Dato atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU aveva decorrenza dal 2021;

Accertato che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 non ha formato per il 2021, parte integrante della delibera con cui sono state approvate le aliquote dell'imposta comunale per assenza dell'elaborazione dell'apposito prospetto ministeriale delle aliquote IMU, assenza ancora presente;

Che il D.M. del 20/07/2021 ha stabilito il formato elettronico (PDF/A-1 a accessibile e firma in PADES) che le deliberazioni devono avere per essere trasmesse al MEF al fine della pubblicazione;

Atteso che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al comma 757 prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comportava l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Visto il D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Vista la Legge di Bilancio 2022/2024 n. 234/2021;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31/03/2022;

Visto il regolamento delle Entrate tributarie comunali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020;

Visto il regolamento per l'applicazione della nuova IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/07/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n 18 del 10/02/2021 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021 così come di seguito indicato:

Aliquota 4‰ A1, A8 e A9	abitazione principale di lusso rientranti nelle categorie
Aliquota 0 ‰	fabbricati rurali strumentali
Aliquota 0 ‰	"beni merce"
Aliquota 7,6‰	fabbricati gruppo "D"
Aliquota 7,6‰	altri immobili

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 dal Responsabile dell'Area affari generali e Finanziaria;

Il Sindaco illustra la proposta posta all'O.d.G.;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Loche, Pibia G., Scalas;

Con voti favorevoli 10 e 5 contrari (Consiglieri: Loche, Pibia G., Collu, Orrù e Scalas)

### **DELIBERA**

Per i motivi indicati in premessa

1. Di dare atto che:

- ai sensi art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce), sono esenti;
- ai sensi dell'art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della L160/2019, non costituisce presupposto impositivo, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
- i terreni agricoli, come previsto dall'art. 1, c. 758 lett d), L. n. 160/2019, ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993, sono esenti;

2 di approvare per l'anno 2022 le aliquote IMU di seguito indicate:

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dal comune
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	4‰*
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	7,6‰
fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9 comma 3bis del DL 557/1993 convertito nella L 133/1994	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,0‰
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	7,6‰

- 3 di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- 4 di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, ai fini della relativa efficacia;
- 5 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i;

Indi, con successiva votazione di cui favorevoli 10 e 5 astenuti (Consiglieri: Loche, Pibia G., Collu, Orrù e Scalas)

#### DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione eseguibile ai sensi dell'art.134 c. 4 del D. Lgs 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.5 del 03-02-2022, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta e sulla correttezza dell'azione amministrativa espletata per giungere alla sua formulazione.

Data: 07-02-2022

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. FARCI ROBERTO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, N. 267

Vista la proposta di Deliberazione N.5 del 03-02-2022, si esprime

PARERE: Favorevole

in ordine alla Regolarita' contabile della proposta.

Data: 08-02-2022

Il Responsabile del Servizio  
F.to Rag. ALBA PAOLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
Ena Cesare

Il Vice Segretario Comunale  
Dott. FARCI ROBERTO

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)*